

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Provincia di Roma



C.a.p. 00060 P.zza Vittorio Veneto 16 Tel.06901740212 Fax.0690160015

SERVIZIO S.U.A.P.

REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE CON L'INDICAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE PER IL COMMERCIO DEL COMPARTO EX-AMBULANTE
REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 114/98, DELLA L.R. N. 33/99 E DELLA L.R.
N. 12/01 CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RIPORTATE

REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

INDICE

La disciplina del commercio su aree pubbliche
Le aree di mercato
Programmazione comunale
Le fiere e le sagre locali

LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante al minuto e' disciplinato dal DLGS n.114 del 1998 (articoli 27-28-29-30), dalla Legge Regionale n°33 del 18-11-1999 (articoli 36-37-38-39-40-41 -42-43-44-45-57-58-59-60-61-62-63-64-65), dalla L.R. n. 17 del 04/04/2000 e dalla L.R. n. 10 del 05/01/2000

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso

pubblico.

Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori della sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente.

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'erogazione di pubblici servizi.

Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private della quale il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.

Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, della quale il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, artigianali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano coloro che intendono scambiare o vendere oggetti di collezione o di proprietà, in modo del tutto sporadico ed occasionale, i partecipanti sono tenuti a dichiarare preventivamente sotto la propria responsabilità, la condizione di venditori non professionisti.

Per mostra-mercato si intende la manifestazione di esposizione, promozione e commercializzazione di prodotti dell'ingegno e del collezionismo, riservata a non professionisti del commercio, può essere organizzata dal Comune o, su richiesta, da privati.

Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata partecipazione non dipenda da sua rinuncia. Le presenze sono certificabili dal locale comando di Polizia Locale.

Per presenza effettiva in una fiera s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato, con regolare autorizzazione dell'ufficio commercio del comune, l'attività in tale fiera. Le presenze sono certificabili dal locale comando di polizia locale.

Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;
- b) su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune ai sensi dell'articolo 28 - comma 16, del dlgs 114/1998, purché in forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti dal comune;
- c) nell'ambito delle fiere.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'art.28 - comma 1 - lettera a) del d.lgs 114/1998, sono rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, secondo quanto stabilito

dal comune e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività é consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono tramite raccomandata alla Regione Lazio - **Assessorato sviluppo economico ed attività produttive**, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali, con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.

Gli avvisi comunali in questione devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.

L'avviso comunale deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
- b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- o) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio é inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui sopra.

Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri della legge regionale 33/1999, art.33.

Disposizioni sull'uso del posteggio

La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.

I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato accertate dal comune con apposito registro per l'annotazione delle presenze.

Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante é rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

Il comune, verificata la possibilità o meno di rilascio delle autorizzazioni in conformità ai criteri del documento programmatico regionale, ne da notizia attraverso avviso pubblico, precisando il numero delle autorizzazioni se rilasciabili.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di avviso pubblico di cui al comma 3, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni il titolare può delegare l'esercizio dell'attività, in caso di assenza o impedimento temporaneo, a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il comune che l'ha rilasciata, trasmette, entro 30 giorni, l'autorizzazione medesima al comune di nuova residenza, il quale provvede d'ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.

Fino alla data di pubblicazione del Documento Programmatico di cui all'art.33 della L.R. 33 del 1999, i comuni del Lazio con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono prevedere il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nella misura di **una autorizzazione ogni 500 abitanti**, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

AREE DI MERCATO

L'ampiezza delle aree di mercato in ampliamento e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei tempi e modi indicati dalla legge regionale n.33 del 1999, la superficie delle aree deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

PREMESSA: verifica delle aree

Nel Comune di Castelnuovo di Porto nel mese di Giugno 2008, e' in funzione il seguente comparto su aree pubbliche:

MERCATO SETTIMANALE è ubicato nel Centro Urbano sulla via Montefiore nell'area dell'ex campo sportivo, per una superficie complessiva di 1924 metri quadrati circa, di cui mq 1011 occupati da n.22 posteggi (5 alimentari, 14 non alimentari, 3 per i produttori agricoli), e si svolge con cadenza settimanale, il Martedì mattina.

POSTEGGI FUORI MERCATO

Sono attualmente previsti n° 2 posteggi fuori mercati individuati nel Centro Urbano su aree pubbliche della superficie di circa 30 mq/cad nelle località: Piazza Cavour e via Montefiore e sono riservate agli operatori del settore alimentare e non alimentare. Tali aree sono occupate nei giorni di Martedì e Venerdì

FIERE, MANIFESTAZIONI E FESTE PATRONALI:

Feste patronali in Via Roma per circa 20 posteggi

Festa S. Antonio, S. Sebastiano, via Roma 10 posteggi

Sagra della Polenta via Roma 10 posteggi

Festa dell'AVIS e Volontariato via Roma 10 posteggi

Festa di San Gabriele e Santa Lucia P.zza Santa Lucia 10 posteggi

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

E' intenzione della Amministrazione Comunale di confermare la seguente rete di vendita su aree pubbliche secondo le direttive di legge e nei termini qualitativi espressi dal D.Lgs 114/98 e dalla LL.RR. n. 33/99

Non sono previste piazzole per la vendita ambulante di fiori nell'area del Cimitero Comunale.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI ITINERANTI

Le soste per i venditori itineranti sono consentite nel territorio, ad esclusione della giornata del Martedì, purché non siano di ostacolo alla circolazione viaria, a insindacabile giudizio del Comando dei VV.UU., nelle strade e piazze sottoelencate

- 1) P.zza Dante Alighieri
- 2) Via Roma- via Clarice Colonna
- 3) Via Montefiore
- 4) P.zza delle Terrazze
- 5) Via Bellavista
- 6) Via Mozart
- 7) Loc. Montelungo

La sosta può riferirsi ad un solo veicolo per volta, nella stessa località.

Il titolare dell'autorizzazione per la vendita in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di due ore.

Dette piazzole verranno delimitate con righe gialle

Soste per i venditori del mercato settimanale

L'elenco dei posteggi, attuali, con la planimetria e l'indicazione della superficie e degli intestatari del posteggio stesso e con e' riportato in allegato al presente regolamento.

I posteggi previsti sono 22, tutti presenti attualmente (compresi tre banchi per produttori agricoli) e nessuno autorizzabile oltre le presenze attuali.

SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE AUTORIZZABILE: mq 1011

Numero di banchi autorizzati 22 (di cui n° 1 vacante)

autorizzati per prodotti alimentari 5

- per i produttori agricoli 3

- autorizzati per prodotti non alimentari 14

SEDE ALTERNATIVA

Il mercato settimanale non può avere, al momento, una sede alternativa nel caso di indisponibilità di quella principale.

In occasione delle feste patronali il mercato settimanale potrà essere sospeso previo preavviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

ART.1 IL MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale ambulante di CASTELNUOVO DI PORTO si effettua il Martedì mattina in Via Montefiore nell'area dell'ex campo sportivo. Il mercato e' gestito direttamente dal Comune. La località di svolgimento del mercato è stabilita dalla Amministrazione Comunale.

ART.2 ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Gli orari di apertura del mercato e di chiusura dello stesso sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale.

Il mercato inizia alle ore otto antimeridiane e termina alle ore 13 . Le operazioni di preparazione dei banchi di vendita possono svolgersi dalle ore 7 alle ore 8, senza eccedere tali limiti e le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 14,00, con l'obbligo

di non effettuare vendite dalle ore 13 in poi. Gli ingressi al mercato saranno scaglionati, asseconda del posteggio occupato, con apposito provvedimento del Comandante dei VV.UU.

ART.3 CONTROLLO FUNZIONALE DEL MERCATO

Il controllo funzionale del mercato é affidato al corpo dei Vigili Urbani, a seguito delle direttive della Amministrazione Comunale.

L'attività é subordinata al rispetto delle disposizioni comunali riportate in questo Regolamento d'esercizio.

ART. 4 VENDITE CONSENTITE

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate secondo i settori merceologici previsti dal DLGS n.14 del 1998: settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare e secondo le specializzazioni merceologiche stabilite.

Sono escluse le vendite delle armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 76, comma primo del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n.213..Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico, nei termini stabiliti dall'ordinanza del Ministero della Sanità, del 2 marzo 2000

ART.5 TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

La titolarità delle autorizzazioni alla vendita nei posteggi del mercato settimanale su area pubblica, é concessa alle persone fisiche e/o alle società di persone regolarmente costituite.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i generi alimentari é subordinato al possesso del requisito di idoneità professionale stabilito dai decreti Legge n°223/2006 e 7/2007 tale requisito è sostituito dall' esercizio in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, dell'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o per avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure in qualità di coadiutore

familiare, secondo l'iscrizione all'INPS.

ART. 6 Concessione, decadenza e revoca del posteggio

La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

La concessione decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o anche se il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune stesso. Nel caso di revoca del posteggio, l'interessato non ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, su area pubblica.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'autorizzazione ad esercitare nel mercato settimanale é concessa dal Comune delegato dal Presidente della Giunta in base a piani integrati e criteri conformi ai dettami della L.R. 33 del 1999, sia per quanto riguarda la composizione iniziale sia per ciò che attiene ai posteggi che si rendono disponibili nel tempo e devono, quindi, essere riassegnati. I criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e le attribuzioni delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici.

ART. 7 COMPOSIZIONE DEL MERCATO

Sono ammessi a vendere nel mercato settimanale gli autorizzati a farlo.

L'elenco di tali operatori in attività è allegato a questo regolamento, con l'indicazione delle metrature autorizzate.

I posteggi previsti sono 22, tutti autorizzati e presenti attualmente merci varie, cinque alimentaristi, e tre per produttore agricolo), e quattordici non alimentaristi

ART 8 OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'occupazione del posteggio. al mercato è subordinata al preventivo pagamento della tassa annuale TOSAP ed a quella giornaliera della TARSU da istituire.

Le tasse in oggetto sono applicate ai sensi del D.Lgs 15.11.93 n.507 e D.Lgs n.560 del 28.12.93 e successive modificazioni e, nonché previste dai Regolamenti Comunali.

ART.9 Contenuti della concessione

La concessione dell'area pubblica deve contenere i seguenti dati:

1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione, nel caso di persona fisica, o dei soci nel caso di società di persone regolarmente costituita;
2. per le vendite di beni alimentari: il requisito dall'esercizio in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, dell'attività divendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o per avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure in qualità di coadiutore familiare, secondo l'iscrizione all'INPS.
3. settori merceologici autorizzati ed eventuali specializzazioni;
4. estremi del posteggio concesso: numero dello stesso e superficie di vendita assegnata.

ART.10 Collocazione dei banchi sul mercato

La collocazione degli operatori nei posteggi assegnati dovrà rispettare i modi stabiliti dalla Amministrazione Comunale e visualizzati nella planimetria allegata al presente regolamento

I posteggi sono numerati ed ognuno di essi è assegnato univocamente ad ogni singolo operatore.

Nell'elenco degli operatori autorizzati inserito in questo Regolamento è riportata anche

l'indicazione del numero progressivo del posteggio, con la indicazione delle rispettive superfici assegnate.

ART.11 Posteggi per i produttori Agricoli

Nel mercato sono attualmente riservati tre posteggi per imprenditori agricoli, che operano ai sensi del D.Lgs 228/2001. Tale posteggio può operare conformemente ai dettami del presente Regolamento.

ART.12 Superficie dei posteggi di vendita

La superficie dei posteggi individuali assegnati del mercato settimanale è stabilita dal Comune a seconda delle disponibilità di spazio, e visualizzata nell'allegata planimetria.

ART .13 Presenza sul mercato

Qualora l'assegnatario del posteggio non si sia presentato al mercato entro le ore 8 (otto), perderà per la giornata il diritto al posteggio stesso. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

L'assegnazione temporanea, a terzi, del posteggio non occupato dal titolare della concessione, non può avere una durata superiore al periodo di non utilizzo del posteggio stesso da parte del titolare. Nell'assegnare temporaneamente il posteggio, non si possono creare priorità basate sulla residenza (o sede legale per le società) oppure sulla nazionalità dei soggetti interessati.

ART.14 Posteggi liberi

I posteggi che si dovessero rendere disponibili nel tempo verranno assegnati dal Comune, con le modalità evidenziate da questo Regolamento.

Il nuovo titolare non dovrà obbligatoriamente avere le stesse merceologie di chi lo ha preceduto nella gestione dell'area pubblica assegnata per la vendita.

ART.15 Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontamento, è consentito prima delle ore 8 (otto) e dopo le ore 13 (tredici), secondo quanto è espresso nell'art.2 di questo Regolamento.

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

ART.16 Quando la giornata di mercato è festiva

Nel caso che la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli stessi operatori del mercato, può anticipare o posticipare la data di effettuazione, dandone comunicazione pubblica in tempo utile per tutti.

ART.17 Doveri dei titolari dei posteggi

I titolari, **dipendenti, collaboratori o coadiutori**, di posteggio nel mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti nell'area assegnata;
2. a non occupare più spazio di quanto è stato assegnato;
3. a rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
4. ad osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio in genere (dlgs 114 del 1998 e LR 33 del 1999), con i riferimenti specifici per il commercio sulle aree pubbliche;
5. a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;
6. a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2.20 e non sporgenti oltre l'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui;
7. a tenere esposti in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi delle singole merci, secondo i dettami dell'art. 14 del dlgs 114 del 1998.

8. a tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare appositi sacchi di plastica.

Alla fine delle operazioni di vendita, i sacchi debitamente riempiti con carte ed imballaggi vari, dovranno essere depositati accanto ai cassonetti per i Rifiuti Solidi Urbani ubicati nell'area del posteggio, per permettere agli operatori ecologici del Comune o di ditta appaltatrice, di procedere a una immediata ripulitura dell'area del mercato;

9. a tenere esposta nel proprio posteggio, l'autorizzazione dell'avvenuto pagamento della TOSAP e della RSU giornaliera.

ART.18 Divieti per gli operatori

E' fatto divieto per i titolari di posteggio nel mercato:

1. di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
2. di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
3. di usare (**indiscriminatamente**) megafoni, (**radio**), altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; é fatta eccezione per i rivenditori di dischi e musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
4. di piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini ed alla pavimentazione stradale;
5. di vendere le merci col sistema della riffa.

ART.19 Responsabilità dei danni causati

I titolari di posteggio sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti.

Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidalmente.

ART. 20 Decadenza e revoca della autorizzazione

La concessione all'utilizzazione del posteggio designato dalla Amministrazione Comunale decade:
1- per il mancato rispetto delle norme contenute in questo Regolamento e nelle leggi specifiche del settore;

2- se il posteggio stesso non viene utilizzato per periodi complessivamente superiori a quattro mesi per ogni anno solare, salvo il caso di gravidanza, assenza per malattia o per servizio militare.

Per questi casi, si invita a dare comunicazione per tempo al Servizio SUAP, **pena la decadenza dell'autorizzazione.**

3- se il titolare non risulti più provvisto dei requisiti richiesti.

Il Sindaco può far revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza nulla dovere, salvo il fatto che l'interessato ha diritto ad un altro posteggio nel comune.

ART.21 Aree diverse di mercato

Non é consentita l'occupazione di posteggi nell'ambito del territorio comunale in aree diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ART.22 SANZIONI AMMINISTRATIVE (dlgs 114/1998- art.29)

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 commi 9 e 10 del d.lgs 114/1998, é punito con le sanzioni amministrative disciplinare dal suddetto decreto ivi inclusa la confisca delle attrezzature e della merce. In caso di particolari gravità o recidività (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) è prevista la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a giorni 20 (venti).

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per giorni 15 (quindici), consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni. Il presente Regolamento entra in vigore dalla seconda pubblicazione all'albo Pretorio.

EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE DEL 25/7/2008

COLORE ROSSO aggiunte

COLORE BLU tagli